



MODELLO ORGANIZZATIVO

EX D. LGS. 231/2001

(maggio 2016)

Cooperativa sociale ALBATROS ONLUS
Via Luis Zuegg 48
39012 Merano
Tel. 0473.445135 - Fax 0473.209896
E-mail: info@albatros.bz.it
P.IVA: 01536330218

INDICE

PARTE GENERALE.....	4
INTRODUZIONE	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
2. LO SCOPO DEL MODELLO	7
3. REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	9
4. LE SANZIONI E I DELITTI TENTATI	11
5. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	14
6. AUTORI DEL REATO	16
7. REGIME DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	17
8. GOVERNO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA	18
9. ORGANISMO DI VIGILANZA E SUO REGOLAMENTO	20
10. L'INOSSERVANZA DEL MODELLO, LE SANZIONI	25
PARTE SPECIALE	27
1. REATI E COMPORAMENTI A RISCHIO	27
1.1 Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	28
1.2 Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	30
1.3 Art. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata.....	34
1.4 Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	35
1.5 Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	37
1.6 Art. 25-bis - Delitti contro l'industria e il commercio	38
1.7 Art. 25-ter - Reati societari.....	39
1.8 Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	42
1.9 Art. 25-quater - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	42
1.10 Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	43
1.11 Art. 25-sexies - Abusi di mercato	44
1.12 Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	45
1.13 Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	46
1.14 Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	47
1.15 Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	49

1.16 Art. 25-undecies - Reati ambientali.....	49
1.17 Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	57
2. AREE SENSIBILI, REGOLE DI CONDOTTA E COMPORAMENTI DI RISCHIO	58

PARTE GENERALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

INTRODUZIONE

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e degli enti, ovvero delle associazioni prive di personalità giuridica, per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, complesso, ed innovativo caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica.

Il D.Lgs. 231/2001 si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell'Europa - istituisce la responsabilità della *societas*, considerata “quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente”.

L'accertamento della responsabilità amministrativa prevista dal decreto 231 espone l'ente all'applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l'immagine e la stessa attività.

L'obiettivo del presente modello è pertanto quello di evitare, attraverso un utilizzo indebito e distorto della struttura societaria, che vengano poste in essere condotte illecite e di conseguenza evitare di incorrere nella responsabilità penale-amministrativa che, pur comportando sanzioni amministrative, consegue comunque da reato e può essere sanzionata solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.

Il D. Lgs. 231 prevede specificamente la responsabilità degli enti in sede penale per alcuni reati commessi: nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso; da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'ente è esclusa solo se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In ogni caso la responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato con la conseguenza che essa è una responsabilità distinta, oggetto di accertamento autonomo da parte del giudice penale.

Affinché l'ente non sia ritenuto responsabile ai sensi del D. LGS. 231 è necessario, e di fondamentale importanza, che lo stesso compia una seria e concreta opera di implementazione delle misure adottate nel proprio contesto organizzativo.

Ed ovvero: dimostri di aver adottato e attuato, in via preventiva, un MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE idoneo a prevenire i reati; che l'ente si sia dotato un ORGANISMO DOTATO DI ANTONOMI poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul MODELLO; che i soggetti materialmente responsabili abbiano commesso il reato eludendo in modo fraudolento il MODELLO; che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

La Società Cooperativa Albatros con il presente Modello, tenuto conto dell'attività che la medesima svolge, si prefigge di evitare responsabilità in sede penale e, a tutela della propria immagine e delle aspettative dei soci e dei terzi, assicurare condizioni di correttezza e trasparenza.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di valutare l'efficacia delle procedure ed "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati", ha utilizzato alcuni questionari sul controllo interno.

L'O.d.V. ha concluso la sua indagine valutando ogni procedura e riconducendone il risultato alla valutazione finale di Rischio Reato (cosiddetta mappatura aree a rischio) al fine di determinare le eventuali modalità di gestione dello stesso (Risk Management).

Il rischio rilevato è collocabile nella fascia bassa. Particolare attenzione è stata comunque riservata alla materia dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i fornitori.

A tal fine nel presente modello sono state indicate particolari procedure di prevenzione da adottare.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Quadro normativo

Le disposizioni normative contenute nel D. Lgs. 231/2001 sanciscono la responsabilità dell'ente quando il reato commesso sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo e che costituisca espressione della politica aziendale ovvero derivi, quanto meno, da una "colpa di organizzazione", intesa come mancata adozione di presidi necessari ad evitare che il reato fosse commesso.

Il naturale ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, che scaturisce dal quadro generale tratteggiato dal D.Lgs. n. 231/2001, deriva dalla commissione di reati conseguenti non necessariamente da una specifica volontà sociale ma essenzialmente da un difetto di organizzazione o di controllo da parte dei vertici aziendali.

Obiettivo primario ricercato dal legislatore è, pertanto, quello di favorire una cultura d'impresa in cui sia forte la vocazione preventiva, tesa a minimizzare il rischio che determinati reati, specificamente previsti, possano essere commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Tale responsabilità in capo agli enti, denomina "amministrativa", è di fatto un nuovo tipo di responsabilità che ha forti analogie con la responsabilità penale. Un nuovo tipo di responsabilità prossima a quella penale perché il suo accertamento avviene nell'ambito del processo penale ma autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato, con la conseguenza che l'ente può essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata (cfr. Corte Cassazione, sez. II penale n. 3615/2006).

2. LO SCOPO DEL MODELLO

Il Modello predisposto dalla Cooperativa Albatros, ha un duplice scopo. Evitare la responsabilità amministrativa dell'ente nei casi indicati dal Decreto e diffondere un modello di impresa caratterizzato:

- Dalla legalità;
- Dall'assenza di comportamenti illeciti, neppure a vantaggio della Cooperativa;
- Dal controllo costante di tutte le decisioni adottate.

La definizione delle regole aziendali contenute nel presente Modello sono volte a indirizzare i comportamenti da tenere nell'ambito delle particolari attività nella quali la Cooperativa opera e ciò con l'obiettivo di:

- Assicurare la correttezza dei comportamenti dei collaboratori e di tutti coloro che operano con la Cooperativa;
- Rafforzare il sistema dei controlli interni con lo scopo di evitare e quindi prevenire la commissione di illeciti aventi rilevanza penale;
- Rendere noto a chiunque opera con la Cooperativa che eventuali comportamenti potrebbero dare luogo a sanzioni penali che oltre a colpire il singolo direttamente potrebbero interessare anche la Cooperativa stessa.

Con il presente Modello si introduce, altresì, un sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto di quanto previsto dal Modello e tali sanzioni si applicano indirettamente dalla commissione o meno del reato e dall'esito dell'eventuale procedura penale avviata dall'Autorità giudiziaria.

Ai Consiglieri di Amministrazione attuali e a quelli che in futuro ricopriranno tale carica, al revisore unico nonché a tutti i dipendenti viene chiesto l'impegno di rispettare le disposizioni del presente Modello, del Codice Etico e le conseguenti sanzioni in caso di inadempienza.

La Cooperativa dopo un'attenta analisi e mappatura delle aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001, si prefigge quindi lo scopo di raggiungere tali obiettivi anche grazie all'attività dell'Organismo di Vigilanza che attraverso un costante monitoraggio verificherà che non siano state poste in essere azioni non in linea con il Modello, che siano stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma; controllando l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza che relazionerà al Consiglio di amministrazione della Cooperativa le possibili criticità suggerendo le eventuali azioni da intraprendere.

Specifici ruoli e responsabilità nel monitoraggio e nella gestione del Modello sono inoltre attribuiti alle strutture della cooperativa che dovranno assicurare un'attenta azione di sorveglianza sul

regolare andamento dell'operatività e dei processi al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose, garantendo, la presenza di regole, procedure e prassi operative che prevengano efficacemente violazioni o infrazioni alle norme vigenti.

Fondamentale sarà altresì, la formazione ed informazione a tutti i dipendenti sui contenuti del Modello, del codice etico e sulle modalità di comportamento con lo scopo di anticipare e chiarire in dettaglio le criticità, irregolarità e le azioni correttive da intraprendere.

Eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali dovranno essere segnalati immediatamente all'Organismo di Vigilanza da tutti i soggetti che operano all'interno della Cooperativa. Per tale ragione tutti i dipendenti ed operatori dovranno essere consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni richiamate dal Modello, in un illecito passibile di sanzioni.

3. REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

La responsabilità amministrativo-penale dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il limite fondamentale consiste nel numero chiuso dei reati (c.d. reati presupposto) per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere in sede penale.

I reati dalla cui commissione tale responsabilità può discendere sono quelli elencati agli articoli da 24 a 25-duodecies del Decreto:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- reati derivanti da impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).

Pur non essendo ricompresi formalmente nel Decreto, la responsabilità degli enti ricorre anche per alcuni reati transnazionali previsti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146 (artt. 3 e 10).

Si tratta dei delitti previsti: dagli artt. 416 (associazione per delinquere) e 416-bis del codice penale (associazione di stampo mafioso); dall'art. 291-quater del Testo unico di cui al D.P.R. 23 gen-

naio 1973, n. 43 (associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri); dall'art. 74 del Testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope); dall'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (reati concernenti il traffico di migranti); dagli artt. 377-bis (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e 378 del codice penale (favoreggiamento personale), cui si aggiungevano, prima della recente modifica per opera del D.Lgs. n. 231/2007, i delitti di cui agli artt. 648-bis (riciclaggio) e 648-ter del codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

4. LE SANZIONI E I DELITTI TENTATI

A caratterizzare il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria commisurata per quote (art. 10 del Decreto). Nella commisurazione della sanzione il giudice penale determina il numero delle quote (non inferiore a cento e non superiore a mille), tenendo conto della gravità del fatto (valutabile a norma dell'art. 133, comma 1, c.p.), del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il giudice determina altresì il valore unitario delle quote (da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00), tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente destinatario della sanzione, allo scopo di assicurarne l'efficacia (art. 11 del Decreto).

La sanzione pecuniaria che va da un minimo di € 25.800,00 a un massimo di € 1.549.000,00 può essere ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se ai sensi dell'art. 12 del Decreto:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, nel caso in cui l'ente abbia invece tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, si applicano, unitamente alla sanzione pecuniaria, sanzioni interdittive quali:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività (quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata a prevenire illeciti del tipo di quello commesso);
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione - eventualmente limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni -, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni

Oltre che al ricorrere delle condizioni dianzi citate, esse si applicano in caso di reiterazione degli illeciti, quando, cioè, l'ente - già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato - ne commetta un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva (art. 13, comma 1, lettera b) del Decreto).

Le sanzioni interdittive non si applicano quando l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo o quando il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità (art. 13, comma 3).

Le sanzioni interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini (Capo III, Sezione IV del Decreto, art. 45 e ss.), quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità a carico dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Sul punto il legislatore ha previsto delle deroga valevoli per il settore bancario e dell'intermediazione finanziaria. Si tratta di settori estranei alla Cooperativa e, pertanto, non saranno qui analizzate.

Le sanzioni interdittive possono essere comunque evitate quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17):

- a) l'ente ha risarcito il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Chiudono il catalogo delle sanzioni la pubblicazione della sentenza di condanna che può essere disposta, a spese dell'ente, quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione interdittiva, e la confisca del prezzo o del profitto del reato, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto) 7).

Quando invece l'ente sia responsabile in relazione ad una pluralità di reati con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo (art. 21 del Decreto).

5. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Presupposti della responsabilità amministrativa da reato sono (art. 5, comma 1):

- a) che una persona che riveste posizione apicale all'interno dell'ente ovvero un sottoposto abbia commesso uno dei reati previsti dalla parte speciale del decreto (art. 24 e ss.);
- b) che il reato sia stato commesso nell'interesse dell'ente o anche soltanto a suo vantaggio (indipendentemente dalla volontà dell'autore materiale del reato di favorire l'ente)
- c) che il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti) costituisca espressione della politica aziendale ovvero derivi, quanto meno, da una "colpa di organizzazione" (quando cioè l'ente non abbia istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione dei reati).

Tale responsabilità, tuttavia, non sussiste quando:

- l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- sia stato istituito, all'interno dell'ente stesso, un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di cui al punto precedente;
- le persone (soggetti in posizione apicale) abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione dell'ente;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.
- la persona fisica che ha commesso il reato (sia essa apicale o sottoposta all'altrui direzione o vigilanza) abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2).

Nel caso invece del sottoposto all'altrui direzione, l'ente sarà responsabile se verrà dimostrata che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. Tale responsabilità deve ritenersi comunque esclusa quando, prima della commissione del reato, l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ove, diversamente, sia riscontrabile un interesse solo prevalente nell'autore del reato, o nel terzo, ciò non produce esenzione da responsabilità per l'ente, bensì la riduzione della pena ex art. 12, nonché l'inapplicabilità della sanzione interdittiva ex art. 13, ultimo comma del Decreto.

Requisito indispensabile perché, dall'adozione del modello, derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente, è che esso venga efficacemente attuato, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 4 del Decreto, attraverso:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La responsabilità amministrativa dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia (art. 8). Inoltre, per gli enti aventi la sede principale in Italia, la responsabilità amministrativa sussiste anche per i reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4).

6. AUTORI DEL REATO

Soggetti apicali e sottoposti all'altrui direzione o vigilanza

Secondo l'articolo 5 del Decreto, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati.

Della prima categoria fanno parte i soggetti che svolgono funzioni di vertice riguardanti la rappresentanza, l'amministrazione e la direzione dell'ente.

La rappresentanza costituisce la legittimazione ad emettere o a ricevere dichiarazioni negoziali in nome e nell'interesse dell'ente e si può distinguere in rappresentanza legale, quando riguarda l'esercizio della potestà dell'ente, e rappresentanza gestoria quando attenga all'esercizio dell'attività svolta dall'ente. L'amministrazione attiene all'attività decisionale delle strategie d'impresa, di disposizione dei beni e di organizzazione degli atti negoziali, e all'esercizio della gestione della società con poteri di iniziativa, organizzazione, decisione e di rappresentanza nella gestione. Il codice civile all'art. 2380-bis prevede che la gestione dell'impresa spetti "esclusivamente agli amministratori i quali compiono operazioni per l'attuazione dell'oggetto sociale". La direzione è attività di attuazione di direttive strategiche e di organizzazione dell'attività.

I soggetti che tali funzioni svolgono si trovano in posizione c.d. "apicale" all'interno dell'ente e, stante il rapporto di immedesimazione organica con esso, ne rappresentano la volontà in tutti i suoi rapporti esterni.

Nella cooperativa sono soggetti apicali il Presidente, i Consiglieri d'amministrazione, il Direttore generale, e il revisore unico.

La seconda categoria di persone, contemplata dall'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto, è invece rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti collocati in posizione "apicale". In detta categoria di persone – che comprende tutti i dipendenti e i collaboratori – rientrano anche i soggetti che occupano nell'organigramma dell'impresa i livelli dirigenziali diretti alla gestione e svolgimento di attività esecutive, in quanto sottoposti in via gerarchica ai soggetti apicali che esercitano, su di essi, l'attività di controllo e di vigilanza.

7. REGIME DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

La categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità dell'Ente. Se il reato è stato commesso dai c.d. soggetti apicali, l'ente, gravato da una presunzione di responsabilità a suo carico, non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, il modello di organizzazione e di gestione;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, sarà invece la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell'ente, che la commissione del reato - attuato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente - è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, fermo restando che la responsabilità dell'ente è in ogni caso esclusa qualora lo stesso, prima della commissione del reato da parte del sottoposto, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'Ente risponderà, perciò, non tanto per la commissione del reato in sé da parte di soggetti cosiddetti sottoposti, ma per averne acconsentito indirettamente la commissione, per una serie di carenze o di negligenze.

L'esenzione da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza sul Modello, sia che il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Se, però, il reato è commesso da un soggetto apicale, l'adozione ed efficace attuazione del Modello non basta ad esimere l'ente dalla responsabilità amministrativa; ad esso si richiede una prova di estraneità al reato più forte, dovendosi dimostrare che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello.

8. GOVERNO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

L'assemblea dei soci:

- a) approva il bilancio annuale e decide la destinazione degli utili;
 - b) nomina e revoca gli amministratori;
 - c) nomina il revisore unico ovvero i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando è previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
 - e) approva i regolamenti interni;
 - f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei revisori contabili e dell'organo responsabile per il controllo contabile;
 - g) delibera su tutti gli altri oggetti che in base alla legge e lo statuto rientrano nella sua competenza.
- L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

*

Consiglio di amministrazione

La cooperativa è amministrata, da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci. Il numero dei membri viene deciso dai soci in sede di nomina e gli amministratori durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il consiglio elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente.

Compiti degli amministratori

1. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, esclusi solo quelli riservati dalla legge all'assemblea dei soci.
2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni – ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

*

Rappresentanza

1. Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte a terzi e in giudizio.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri attribuiti spettano al Vicepresidente.
3. Il consiglio di amministrazione può conferire agli amministratori o a terzi procure speciali per il compimento di uno o più atti amministrativi, sempre nel rispetto delle normative vigenti.
4. Il consiglio di amministrazione può anche nominare direttori determinandone i poteri.

*

Revisore contabile

1. Il controllo contabile è affidato anche ad un revisore contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del c.c..

9. ORGANISMO DI VIGILANZA E SUO REGOLAMENTO

a) Assetto strutturale dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/01, il compito di vigilare continuativamente sull'idoneità ed efficacia del Modello e sulla sua osservanza, nonché di curarne l'aggiornamento, è affidato all'Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la cui attribuzione si basa sul congiunto riscontro dei requisiti di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni nonché dei requisiti di professionalità e onorabilità.

L'Organismo di Vigilanza della Cooperativa è costituito da un componente:

Avv. Dario Dal Medico del Foro di Bolzano, professionista dotato di specifica competenza ed esperienza con conoscenza della struttura e dei processi aziendali.

L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione che, in sede di nomina, deve dare atto della valutazione della sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei suoi membri.

La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza è stabilita nella misura di un triennio, rinnovabile. I suoi membri sono rieleggibili. L'attuale triennio copre il periodo 2016 / 2019 e termina con l'approvazione del Bilancio 2019 (prevista per aprile 2019).

La rinuncia da parte dei componenti dell'O.d.V. può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

L'Organismo di Vigilanza opera con autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

I compiti dell'O.d.V. sono esclusivamente di vigilanza e controllo e la deliberazione del CdA che lo nomina gli attribuisce compiti e poteri che esso può esercitare con indipendenza nei confronti di tutte le funzioni della Cooperativa.

Tali requisiti vengono altresì garantiti dalla insindacabilità, da parte di alcun altro organismo o struttura aziendale, delle attività poste in essere dall'O.d.V.; dall'autonomia nello stabilire le proprie regole di funzionamento mediante l'adozione di un proprio Regolamento; dal budget idoneo per l'assunzione di decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni e utilizzabile in autonomia, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità. Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza:

- trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile (“Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”);
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- avere riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);
 - per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi);
 - per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
 - per un delitto contro la Pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- avere riportato, in Italia o all'estero, sentenza di condanna o di patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001;
- essere destinatario di un decreto che dispone il rinvio a giudizio per tutti i reati/illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

b) Revoca, sostituzione e recesso

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati, con apposita deliberazione, dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa (ad esempio grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico, omessa o insufficiente vigilanza, gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne verifichino l'indipendenza e l'autonomia) sentito il Collegio dei sindaci ovvero il Revisore Unico.

Nel caso in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un componente dell'O.d.V. di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia e indipendenza di

giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento e - qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi - la causa da cui il medesimo deriva. Nel caso di organismo plurisoggettivo il membro dovrà astenersi dal partecipare alle sedute dell'organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso. Nel caso di organismo mono soggettivo il Consiglio di Amministrazione nominerà un nuovo membro in via temporanea sino alla cessazione dell'impedimento

Resta salva la facoltà del CdA, quando l'impedimento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei, di addvenire alla revoca del o dei componenti per i quali si siano verificate le predette cause di impedimento.

Ciascun componente dell'organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso che avrà effetto tre mesi dopo la ricezione, da parte del CdA, della relativa comunicazione scritta.

*

c) Compiti dell'organismo di vigilanza

L'O.d.V. ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. Specificamente:

- valuta la capacità del Modello a prevenire i comportamenti illeciti;
- vigila sulla rispondenza tra quanto previsto e disciplinato dal Modello e i comportamenti concretamente tenuti dai soggetti obbligati al rispetto dello stesso;
- monitora il Modello nel tempo, verificando che esso mantenga i propri requisiti di validità;
- propone all'Organo dirigente di aggiornare il Modello;
- individua le attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale suggerendo le attività precauzionali più opportune;
- promuovere la diffusione della conoscenza del Modello;
- ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- controlla l'effettività, la presenza, la regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità di quanto previsto dalle procedure operative che entrano a far parte del Modello;
- conduce le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello.

d) Flussi informativi

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito a fatti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Cooperativa.

Tutti i soggetti cui il Modello si rivolge sono, pertanto, tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza informazioni riguardanti violazioni, anche presunte, del Modello organizzativo, del Codice etico e di legge.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate, anche in forma anonima, direttamente all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo email che sarà comunicato.

L'Organismo di Vigilanza ricevute le segnalazioni pone in essere tutte le attività necessarie operando in modo che sia evitata nei confronti dei segnalanti qualsiasi forma di penalizzazione ed assicurando la riservatezza dell'identità anche delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre,

COMUNICA

- al Consiglio di Amministrazione: verbali delle riunioni (ordinarie e straordinarie) e la relazione annuale ed
- al Revisore unico verbali delle riunioni (ordinarie e straordinarie) e la relazione annuale;

EFFETTUA

L'aggiornamento del modello organizzativo in seguito a:

- mutamenti rilevanti dell'assetto organizzativo della cooperativa;
- mutamenti nel sistema delle deleghe;
- nuova produzione normativa di interesse per la 231;
- pronunce giurisprudenziali rilevanti ai fini 231.

All'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione

COMUNICA

delibere che abbiano attinenza con la 231/2001 ed operazioni con la Pubblica Amministrazione;
il Revisore unico

COMUNICA

verbali e relazioni aventi attinenza con la 231/2001;
gli organi societari

COMUNICANO

ogni modifica di governance, del sistema delle deleghe e dell'organigramma e della struttura organizzativa; i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati presupposto di cui al Decreto o in base ad altre leggi per cui esso è applicabile, nel caso in cui tali indagini coinvolgano la Cooperativa o suoi dipendenti o collaboratori o comunque possano implicare la responsabilità dell'ente stesso; l'avvio di procedimenti giudiziari a carico di soggetti apicali, loro sottoposti o collaboratori esterni dell'ente ove vengano contestati reati previsti dal Decreto o per cui esso

è ritenuto applicabile in base ad altre norme; le richieste di assistenza legale inoltrate da amministratori, sindaci, dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto; verbali delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (ex art. 35, D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni); incidenti occorsi sul luogo di lavoro; ogni modifica e aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro; provvedimenti disciplinari adottati o da adottare in conseguenza di violazioni del codice di condotta 231 e/o del codice etico; attività potenzialmente critiche.

La violazione di tale obbligo di comunicazione rappresenta violazione del Modello e comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare.

Per svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza si riunisce in via ordinaria una volta ogni semestre ma intrattiene un rapporto costante con gli organi societari.

L'O.d.V, in ogni caso, potrà convocarsi in forma straordinaria ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o comunque in occasione di eventuali segnalazioni provenienti dal personale o da altri soggetti relative alla commissione o al tentativo di commissione di reati o di illeciti amministrativi richiamati dalla normativa ex D.Lgs. n. 231/2001. Potrà altresì riunirsi in via straordinaria su richiesta specifica del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci ovvero del Revisore Unico.

Dell'attività svolta durante le riunioni dell'O.d.V, verbalizzata, sarà data notizia agli organi sociali, tramite una relazione annuale, presentata in prossimità dell'approvazione del bilancio della Cooperativa.

10. L'INOSSERVANZA DEL MODELLO, LE SANZIONI

Il modello per essere concretamente idoneo a prevenire i reati di cui al Decreto deve essere efficacemente attuato.

Tale efficacia può essere garantita non solo attraverso verifiche periodiche della sua adeguatezza, ma anche introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello e delle linee guida di comportamento ivi previste.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello, a prescindere dalla commissione del reato e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, formula una proposta in merito ai provvedimenti da adottare agli organi aziendali i quali avvieranno il procedimento disciplinare. La sanzione, irrogata o meno, sarà comunicata all'ODV.

Gli illeciti disciplinari

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Modello e dal Codice etico sono definiti come illeciti disciplinari.

Il CDA, nel rispetto di quanto normativamente previsto per i procedimenti disciplinari, ricevuta la proposta dell'ODV avvierà il relativo procedimento disciplinare che in relazione alla gravità della violazione e tenuto conto dell'intenzionalità del comportamento, dell'atteggiamento successivo, delle mansioni e della posizione formale assunta nonché della recidiva si concluderà:

- 1) nel provvedimento del "rimprovero verbale o scritto" per tutte quelle violazioni che violano il Modello che non sono caratterizzate da particolare gravità;
- 2) nel provvedimento della "multa" di massimo 4 ore di retribuzione per tutte quelle violazioni che violano il Modello e caratterizzate da una certa gravità;
- 3) nel provvedimento della "sospensione dal servizio e dal trattamento economico non superiore a 4 (quattro) giorni " per tutte quelle violazioni gravi, in grado di arrecare un danno alla Cooperativa;
- 4) nel provvedimento del "licenziamento per giustificato motivo", per quelle violazioni di particolare gravità che, tenuto conto dei comportamenti posti in essere, dolosi o con colpa grave, palesemente in contrasto con le prescrizioni del modello non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Qualora la violazione accertata dall'Organismo di Vigilanza sia stata posta in essere dai soggetti apicali il Consiglio di Amministrazione adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni.

I comportamenti posti in essere da soggetti esterni alla cooperativa, che hanno rapporti di collaborazione di qualunque tipo, tali da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare la risoluzione del rapporto o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista.

PARTE SPECIALE

1. REATI E COMPORAMENTI A RISCHIO

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che il Modello Organizzativo debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati".

Di conseguenza, dopo aver analizzato tutti gli illeciti presupposto elencati nel Decreto, sono state individuate le aree ed attività sensibili a rischio di commissione dei reati presupposto stessi. Per ciascuna di tali aree a rischio di reato sono individuati i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano, svolgendo il monitoraggio delle stesse.

Al fine di comprendere la gravità delle conseguenze che possono discendere dalla violazione del Modello viene riportato il prospetto commisurativo delle sanzioni pecuniarie, già sopra illustrate, ricordando che queste sono accompagnate da sanzioni interdittive particolarmente gravi quali:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

PROSPETTO COMMISURATIVO DELLA SANZIONE PECUNIARIA						
	NUMERO QUOTE <i>determinate secondo tradizionali indici di gravità dell'illecito</i>		VALORE PRO QUOTA <i>determinate secondo la condizione economico- patrimoniale</i>		AMMONTARE DELLA SANZIONE PECUNIARIA	
	MIN €	MAX €	MIN €	MAX €	MIN €	MAX €
	100	1.000	258,23	1.549,37	25.822,84	1.549.370,70
Riduzione ½ Art. 12 co.1			103,29 Art. 11 co. 3		10.329,14	103.291,38
Riduzione da 1/3 a ½ Art. 12 co. 2 Art. 26 co.1					10.329,14	
Riduzione					10.329,14	

Da ½ a 2/3						
Art. 12 co. 3						

Al fine di favorire una pronta e rapida comprensione del Modello a tutti i destinatari saranno sinteticamente descritti i singoli reati presupposto la cui violazione potrebbe far discendere la responsabilità amministrativa della Cooperativa.

1.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico - Art. 24

Malversazione a danno dello stato (Art. 316 bis c.p.)¹. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)². Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 c.p.)³. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)⁴. Frode informatica (art. 640-ter c.p.)⁵

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

¹ **Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato.** Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

² **Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.** Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

³ **Art. 640. Truffa.** Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a

euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

⁴ **Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.** La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

⁵ **Art. 640-ter. Frode informatica**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro.

Sanzioni interdittive previste: c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per tali reati è altresì prevista la confisca per equivalente del profitto del reato.

Esemplificativamente tali reati si configurano quanto:

- dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, dell'Unione europea e da enti pubblici in genere non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate;
- nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Tale ipotesi di reato, a differenza della fattispecie precedente, si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato. Esempio tipico è quello di un dipendente della Cooperativa che attesta falsamente il possesso di un requisito al fine di ottenere un contributo finanziario da parte della Stato o di altro ente;
- alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

E' invece fondamentale mettere in atto comportamenti

- 1) che nell'esercizio delle attività oggetto delle autorizzazioni/licenze, possano essere finalizzati ad evitare, anche in parte, l'osservanza degli adempimenti di legge/amministrativi o, comunque, a poter disporre di indebiti privilegi;
- 2) che in sede di adempimenti conseguenti agli obblighi di legge/normativi e di attività di gestione in genere, possano essere diretti a rappresentare alla Pubblica Amministrazione dati/informazioni non corretti, con la finalità di perseguire "posizioni privilegiate" nell'interesse della Società o di eludere obblighi di legge/normativi;
- 3) che in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte di Autorità Indipendenti/Organismi di Vigilanza/Ministeri/Rappresentanti delle Istituzioni, possano essere finalizzati a influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere di tali Organismi;

- 4) nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole che potrebbero integrare degli illeciti.

1.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati - Art. 24-bis

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)⁶; Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)⁷; Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)⁸; Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)⁹; Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)¹⁰; Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)¹¹; Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)¹²; Danneggiamento di sistemi in-

⁶ **Art. 615-ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.** Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

⁷ **Art. 615-quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.** Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

⁸ **Art. 615-quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.** Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

⁹ **Art. 617-quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.** Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

¹⁰ **Art. 617-quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.** Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

¹¹ **Art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

¹² **Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di

formatici o telematici (art. 635-quater c.p.)¹³; Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)¹⁴; Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)¹⁵; Falsità in documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)¹⁶.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Sanzioni interdittive previste: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esemplificativamente tali reati si configurano quando:

cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

¹³ **Art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

¹⁴ **Art. 635-quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.** Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

¹⁵ **Art. 640-quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.** Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

¹⁶ **Art. 491-bis. Documenti informatici.** Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

- si accede abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo. Il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse;
- si acquista in qualsiasi modo la disponibilità e si diffondono a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei (virus o spyware) all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza;
- si intercettano fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi o si impediscono ovvero interrompono le stesse (ad esempio con l'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente);
- si alterano documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria;
- si intercettano fraudolentemente comunicazioni di enti concorrenti nella partecipazione a gare di appalto o di fornitura svolte su base elettronica (e-marketplace) per conoscere l'entità dell'offerta del concorrente.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;

- i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i collaboratori e dipendenti indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica;
3. segnalare alle funzioni competenti il furto, il danneggiamento o lo smarrimento di tali strumenti; inoltre, qualora si verifichi un furto o si smarrisca un'apparecchiatura informatica di qualsiasi tipo, l'interessato, o chi ne ha avuto consegna, entro 24 ore dal fatto, dovrà far pervenire alla funzione competente l'originale della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
4. evitare di introdurre e/o conservare in Società (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
5. evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa o di altra società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC;
7. evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;

11. impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

1.3 Delitti di criminalità organizzata - Art. 24-ter

Associazione per delinquere (416 c.p.)¹⁷; Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416 bis c.p.)¹⁸; Scambio elettorale politico-mafioso (416 ter c.p.)¹⁹; Sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.)²⁰; Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309).

¹⁷ **Art. 416. Associazione per delinquere.** Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

¹⁸ **Art. 416-bis. Associazione di tipo mafioso.** Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

¹⁹ **Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso.** Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

²⁰ **Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.** Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quin-

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Sanzioni interdittive previste: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si tratta di delitti particolarmente gravi con risvolti verisimilmente irreversibili per la cooperativa. Per la sussistenza del reato di associazione, ad esempio, è irrilevante la eventuale mancata consumazione dei reati programmati essendo sufficiente il solo fatto della esistenza di un permanente vincolo associativo tra più persone legate da un comune fine criminoso. Ancora più grave è la fattispecie dell'associazione di tipo mafioso che si ha quanto sussistono particolari elementi indicati nell'art. 416-bis c.p., (forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento ed in quella di omertà).

1.4 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione - Art. 25

Concussione (art. 317 c.p.)²¹; Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)²²; Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)²³; Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter

dici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

²¹ **Art. 317. Concussione.** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

²² **Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione.** Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

²³ **Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.** Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

c.p.)²⁴; Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)²⁵; Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)²⁶; Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)²⁷; Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)²⁸;

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

²⁴ **Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.** Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

²⁵ **Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

²⁶ **Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.** Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

²⁷ **Art. 322. Istigazione alla corruzione.** Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

²⁸ **Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.** Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Sanzioni interdittive previste: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esemplificativamente tali reati si configurano quando:

- un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione e dei suoi poteri costringa qualcuno a procurare per sé o per altri denaro o altre utilità non dovutegli;
- vi è concorso tra un soggetto appartenente alla Cooperativa e un pubblico ufficiale che, abusando della sua posizione o dei suoi poteri, costringa taluno a procurare a sé o ad altri, nell'immediato o con promessa per il futuro, denaro o altre utilità non dovutegli;
- un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o la promessa di vantaggi per compiere, omettere o ritardare o per aver compiuto, omesso o ritardato atti del suo ufficio o atti contrari ai doveri d'ufficio. L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto sia in un atto contrario ai suoi doveri

Caso emblematico è quello del dipendente della Cooperativa che offra un viaggio o altra utilità al funzionario dell'ufficio pubblico allo scopo di ottenere rapidamente un provvedimento necessario per l'attività della Cooperativa. La responsabilità sussiste anche quando il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta avanzata.

1.5 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - Art. 25-bis

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Sanzioni interdittive previste: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.6 Delitti contro l'industria e il commercio - Art. 25-bis

Turbata libertà dell'industria o del commercio (513 c.p.)²⁹; Illecita concorrenza con minaccia o violenza (513-Bis)³⁰; Frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.)³¹; Frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.)³²; Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 c.p.)³³; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.)³⁴; Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-Ter c.p.)³⁵; Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-Quater c.p.)³⁶.

²⁹ **Art. 513. Turbata libertà dell'industria o del commercio.** Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

³⁰ **Art. 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.** Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

³¹ **Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali.** Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

³² **Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio.** Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

³³ **Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.** Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

³⁴ **Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.** Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

³⁵ **Art. 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.** Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le dispo-

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Sanzioni interdittive previste: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.7 Reati societari - Art. 25-ter

2621 c.c. False comunicazioni sociali. art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità. art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate. 2625 c.c. Impedito controllo. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori. 2629-Bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati. 2637 c.c. Aggiotaggio. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

sizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

³⁶ **Art. 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.** Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei socie o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;] - lettera c abrogata con L. 68/2015
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Esemplificativamente viene integrata tale fattispecie quando:

- con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico;
- con l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge;
- vengano occultate o fornite false attestazioni dai responsabili delle revisione;
- venga ostacolato o impedito lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici. Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno;
- vengano ripartiti utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- vengano effettuare operazioni societarie in pregiudizio dei creditori;
- vi è "corruzione tra privati", introdotta con la Legge 190/2012. I "privati" interessati dalla norma sono solamente coloro che operano nell'ambito societario, ambito che pertanto viene innestato da una fattispecie proveniente da altri settori penali: la correttezza dei comportamenti e dei rapporti societari, la tutela della concorrenza, la trasparenza, la stessa etica degli affari costituiscono beni giuridici significativi e rilevanti per prevedere una specifica ipotesi, dove l'infedeltà ("nomen iuris" in rubrica del vecchio testo art. 2635 C.C.) assume ora i connotati della corruzione. Carattere del reato è l'accordo corruttivo in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio ricoperto o degli obblighi di fedeltà. Come si evince dal terzo comma del novellato articolo 2635 del codice civile, la responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001 viene ad applicarsi per il "soggetto corruttore" (e non per quello corrotto), in quanto solo questa cooperativa può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

1.8 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - Art. 25-quater

Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999.

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Sanzioni interdittive previste: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - Art. 25-quater

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-Bis c.p.)³⁷.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le

³⁷ **Art. 583-bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.** Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio

sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Sanzioni interdittive previste: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.10 Delitti contro la personalità individuale - Art. 25-quinquies

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (600 c.p.)³⁸; Prostituzione minorile (600-Bis c.p.)³⁹; Pornografia minorile (600-Ter c.p.)⁴⁰; Detenzione di materiale pornografico (600-Quater c.p.)⁴¹; Pornografia virtuale (600-Quater. bis c.p.)⁴²; Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-Quinquies c.p.)⁴³; Tratta di persone (601 c.p.)⁴⁴; Acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.)⁴⁵; Adescamento di minorenni (609-undecies c.p.)⁴⁶.

attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

³⁸ **Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.** Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

³⁹ **Art. 600-bis. Prostituzione minorile.** È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

⁴⁰ **Art. 600-ter. Pornografia minorile.** È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

⁴¹ **Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico.** Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

⁴² **Art. 600-quater-bis. Pornografia virtuale.** Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

⁴³ **Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.** Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 , la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.

Sanzioni interdittive previste: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.11 Abusi di mercato - Art. 25-sexies

"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" - D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58.

⁴⁴ **Art. 601. Tratta di persone.** È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

⁴⁵ **Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi.** Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

⁴⁶ **Art. 609-undecies. Adescamento di minorenni.** Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale profitto.

1.12 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - Art. 25-septies

Omicidio colposo (589 c.p.)⁴⁷; Lesioni personali colpose (590 c.p.)⁴⁸; Art. 55 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente pe-

⁴⁷ **Art. 589. Omicidio colposo.** Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

⁴⁸ **Art. 590. Lesioni personali colpose.** Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

riodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Sanzioni interdittive previste: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In tale materia è fondamentale:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- le attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

1.13 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - Art. 25-octies

Ricettazione (648 c.p.)⁴⁹; Riciclaggio (648-Bis)⁵⁰; Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-Ter)⁵¹; Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1)⁵².

⁴⁹ **Art. 648. Ricettazione.** Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

⁵⁰ **Art. 648-bis. Riciclaggio.** Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

⁵¹ **Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.** Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

⁵² **Art. 648-ter.1. Autoriciclaggio.** Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprendi-

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 (1) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Sanzioni interdittive previste: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esemplificativamente si integrano tali reati quando:

- allo scopo di procurare un profitto si acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi reato. Caso emblematico è quello della fornitura alla Cooperativa di particolari tipologie di beni ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato.
- Allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro o altre utilità provenienti da reato si compiono operazioni di sostituzione o trasferimento. Esemplificativamente si potrebbe pensare all'accettazione di un acconto su una prestazione neppure ancora concordata.

1.14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - Art. 25-novies

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633. Art. 171-Ter Legge 22 aprile 1941, n. 633. Art. 171-Septies Legge 22 aprile 1941, n. 633. Art. 171-Octies Legge 22 aprile 1941, n. 633. Art. 174-Quinquies Legge 22 aprile 1941, n.633.⁵³

toriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

⁵³ **Art. 171 comma 1 lett. a-bis) e comma 3 L. n. 633/1941.** Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (...) 1. lett. a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (...) 3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. **Art. 171-bis L. n. 33/1941.** Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. **Art. 171-ter L. n. 633/1941** 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. **Art. 171-septies L. n. 633/1941** 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. **Art. 181-bis, comma 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633**. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione. Comma 1 (estratto): "ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro". **Art. 1, comma 1, Legge 22 aprile 1941, n. 633**. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. **Art. 171-octies L. n. 633/1941** 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua

Sanzioni interdittive previste: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esemplificativamente si integrano tali reati quanto:

- si utilizzano le risorse informatiche della Cooperativa per fini estranei all'attività lavorativa ed ovvero si effettuano download illegali ovvero trasmettono file con contenuti protetti dal diritto di autore;
- vengono installati software la cui licenza non sia già stata acquistata dalla Cooperativa.

1.15 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377-Bis c.p.)⁵⁴.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

1.16 Reati ambientali - Art. 25-undecies

Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (Art. 434 c.p.)⁵⁵. Inquinamento ambientale (Art. 452-Bis c.p.)⁵⁶. Disastro ambientale (art. 452-Quater c.p.)⁵⁷. Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 Quinquies c.p.)⁵⁸. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)⁵⁹. Ucci-

l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

⁵⁴ **Art. 377-bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

⁵⁵ **Art. 434. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.** Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

⁵⁶ **Art. 452-bis - Inquinamento ambientale.** E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

⁵⁷ **Art. 452-quater - Disastro ambientale.** Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

⁵⁸ **Art. 452-quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente.** Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

sione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-Bis c.p.)⁶⁰. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-Bis c.p.)⁶¹. Codice dell'Ambiente - D.Lgs. 152/06. Art. 103 C. Amb. - Scarichi sul suolo⁶²; Art. 104 C. Amb. - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee⁶³; Art. 107 C. Amb. - Scarichi in reti fo-

⁵⁹ **Art. 452-sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

⁶⁰ **Art. 727-bis. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

⁶¹ **Art. 733-bis. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito Protetto.** Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

⁶² **Art. 103. Scarichi sul suolo.** 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera e) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

⁶³ **Art. 104. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.** È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità di scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie e garantire che le acque di scarico non possono raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 5. Per le modalità di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 7 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

gnarie⁶⁴; 108 C.Amb. - Scarichi di sostanze pericolose⁶⁵; Art. 137 C. Amb. - Sanzioni penali⁶⁶; Art. 187 C. Amb. - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi⁶⁷; Art. 192 C.Amb.- Divieto di abbandono di rifiu-

⁶⁴ **ART. 107. Scarichi in reti fognarie.** 1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2. 2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente. 3. Non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura. 4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

⁶⁵ **Art. 108. Scarichi di sostanze pericolose.** 1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'art. 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2.3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. 4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'art. 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue. 6. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

⁶⁶ **Art. 137. Sanzioni penali.** 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 89 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in

*ti*⁶⁸; Art. 256 C. Amb. - *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*⁶⁹; Art. 257 C. Amb. - *Bonifica dei siti*⁷⁰; 258 C. Amb - *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*⁷¹; Art. 259 C. Amb. - *Traffico illecito di rifiuti*⁷²; Art. 260 C. Amb. - *Attività organizzate per il*

materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

⁶⁷ **Art. 187. Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.** 1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n). 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

⁶⁸ **Art. 192. Divieto di abbandono.** 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzione di cui agli articoli 255 e 25, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

⁶⁹ **Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.** 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 23 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 23.

⁷⁰ **Art. 257. Bonifica dei siti.** 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaquemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

⁷¹ **Art. 258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.** 1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. 2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a

traffico illecito di rifiuti⁷³; 260-bis C. Amb.⁷⁴ - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti; Art. 279 C. Amb. – Sanzioni. Legge 7 febbraio 1992, n. 150, artt 1, 2, 3-Bis, 6. Legge 28 dicembre

15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquacentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. 5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

⁷² **Art. 259. Traffico illecito di rifiuti.** 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquacentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 25 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

⁷³ **Art. 260. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.** 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna seguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

⁷⁴ **Art. 260-bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.** 1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquacentocinquanta. 4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti. 5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di

1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. Artt. 3. Art. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
D.Lgs. 202/07. Art. 2 D.Lgs. 202/07. Art. 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996 - relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del
loro commercio.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a sei-
cento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a otto-
cento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinque-
cento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da
trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo
452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta
quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecen-
tocinquanta quote.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si
applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da cen-
tocinquanta a duecentocinquanta quote;

rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'elenco è aggiornato ex legge n. 68 del 22 maggio 2015 la quale ha introdotto nuove fattispecie delittuose in materia ambientale ed ha esteso la responsabilità da reato delle nuove ipotesi agli Enti ex D.Lgs. 231/2001.

La materia dei reati ambientali interessa le attività della Cooperativa in maniera particolare e pertanto essere monitorata in maniera costante con l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento potenzialmente idoneo ad integrare le fattispecie rilevanti.

La Cooperativa, al fine di evitare qualsivoglia coinvolgimento in fattispecie rilevanti sostiene un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali e intraprende tutte le iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale incoraggiando lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che rispettino l'ambiente.

1.17 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Art. 25-duodecies

Art. 2, Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012. Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". Art. 22. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

2. AREE SENSIBILI, REGOLE DI CONDOTTA E COMPORTAMENTI DI RISCHIO

Premesso che la cooperativa si propone di:

- rispettare i diritti umani;
- non essere, neppure indirettamente, complice negli abusi dei diritti umani;
- garantire la libertà di associazione ai lavoratori riconoscendo il diritto alla contrattazione collettiva;
- eliminare qualsiasi forma di lavoro forzato e obbligatorio;
- impiegare lavoratori minori;
- eliminare qualsiasi forma di discriminazione;
- sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali;
- intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale incoraggiando lo sviluppo e diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente;
- contrastare qualunque forma di corruzione;
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nei rapporti con i propri utenti e nell'attività interna;
- rispettare i principi di lealtà, correttezza, riservatezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle relazioni.

Ciò premesso, in relazione alla parte speciale, e quindi ai singoli reati che potrebbero essere fonte di responsabilità per la Cooperativa, tenuto conto della mappatura delle aree di rischio che è parte integrante del presente Modello, vengono di seguito indicati alcune attività e comportamenti cui tutti gli operatori della Cooperativa devono prestare massima attenzione sia per il rispetto delle norme di legge che per il rispetto presente Modello:

- negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante gare ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- redazione e produzione di documenti alla Pubblica Amministrazione attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare a gare, ottenere licenze, autorizzazioni ecc.;
- gestione di verifiche ed ispezioni effettuate da soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti, provvedimenti e certificati strumentali all'esercizio delle attività aziendali;
- acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;

- gestione dei fondi pubblici;
- gestione omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, sponsorizzazioni;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche/integrazioni);
- assunzione di personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- rapporti con enti previdenziali e assistenziali in generale (con riferimento a tutti i dipendenti);
- rapporti con autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardia di Finanza);
- rapporti con gli enti territoriali e con la Comunità europea;
- gestione dei rapporti con il revisore unico;
- gestione dei rapporti con gli organi sociali e i soci nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;
- svolgimento di attività connesse alle deliberazioni dell'organo amministrativo aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari;
- gestione delle attività strumentali alla convocazione e deliberazione in assemblea;
- predisposizione di atti e documenti da presentare all'assemblea;
- gestione del processo di vendita, con particolare riferimento ai poteri autorizzativi, alla definizione dei prezzi, delle condizioni, della scontistica e dei tempi di pagamento;
- gestione di accordi commerciali e di partnership d'affari;
- partecipazioni a gare ed appalti (termini contrattuali, prezzi e scontistica);
- approvvigionamenti ed acquisti;
- selezione del personale;
- gestione ambientale in materia di movimentazione, deposito e stoccaggio dei rifiuti.

Tutti coloro che operano per la Cooperativa dovranno assolvere ai propri compiti con integrità, indipendenza, correttezza e trasparenza con espresso divieto di:

- attuare qualsiasi tentativo di turbativa o d'impedimento della gara d'appalto mediante collusioni, violenza, minaccia, promessa di doni o vantaggi ovvero artifici, raggiri, menzogne o comportamenti ingannevoli;
- accordarsi con altri soggetti interessati all'assegnazione del contratto al fine di limitare la concorrenza;
- presentare dati ed informazioni non corrette e veritiere sui prodotti in modo da indurre la Pubblica Amministrazione all'acquisto di beni non corrispondenti alle richieste dei bandi di gara.

Nella gestione dei rapporti con i partner, siano essi commerciali o contrattuali:

- a) il processo di selezione e valutazione del partner dovrà essere condiviso;
- b) ove possibile, dovrà essere garantito un processo comparativo degli offerenti, sulla base di almeno due offerte concorrenti;
- c) ove possibile, verrà richiesta idonea documentazione per poter verificare i c.d. requisiti di “moralità” del partner;
- d) ove non sia possibile una raccolta di documenti, tali da poter verificare i c.d. requisiti di “moralità” del partner (ad es. perché appartenente ad uno Stato in cui non vi siano certificazioni corrispondenti a quelle rilasciate in Italia), si dovranno assumere tutte le informazioni possibili al fine di valutarne l’affidabilità, assicurando la tracciabilità e la verificabilità delle stesse tramite apposita relazione scritta;
- e) la documentazione in merito all’esito dei controlli e delle valutazioni del partner saranno archiviati in modo da garantirne sempre la tracciabilità;
- f) in caso di dubbio sulla qualifica o sulla permanenza dei requisiti di “moralità” in capo al partner, oppure in caso di sopravvenienza di profili di anomalia nei rapporti con il medesimo o nella tipologia delle richieste da questi avanzate, dovrà essere data informazione all’Organismo di Vigilanza;
- h) verrà reso noto al partner che l’eventuale violazione del Modello e dei principi ad esso collegati costituiscono grave inadempimento al rapporto contrattuale che potrà determinare la risoluzione contrattuale.

I processi di acquisto e vendita di beni e servizi dovranno essere improntati ai seguenti principi:

- a) gli acquisti dovranno avvenire nel rispetto del budget previsto;
- b) ove possibile, dovrà essere predisposto un albo dei fornitori/collaboratori;
- c) occorrerà archiviare la documentazione rilevante (ordini, contratti, scambi di comunicazioni con fornitori/collaboratori) al fine di consentire la ricostruzione e tracciabilità delle diverse fasi del processo;
- d) la sottoscrizione dei contratti dovrà essere eseguita esclusivamente da chi è titolare del relativo potere;
- e) dovrà essere adottata, in quanto compatibile con la tipologia di bene o servizio acquistato, una politica di rotazione dei fornitori/collaboratori.

Inoltre, i rapporti con i partner rientrano in quelle operazioni che comportano l’utilizzo di risorse economiche e finanziarie e, in considerazione di ciò, l’Ente dovrà prevedere protocolli di condotta rispettosi dei seguenti principi:

- ogni esborso deve sempre recare una causale espressa e deve essere registrato in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.
- il pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto;
- il pagamento deve corrispondere esattamente a quanto indicato nel contratto;
- i pagamenti non possono, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
- il pagamento non può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale;
- il pagamento non può essere effettuato in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto;
- il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i c.d. “paradisi fiscali”, o in favore di società off-shore, deve avvenire nel rispetto delle leggi di settore;
- deve essere garantita la tracciabilità del pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- esibire alla Pubblica Amministrazione documenti e dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore;
- promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell’immagine aziendale;
- promettere o concedere omaggi/regalie non di modico valore;
- adottare comportamenti contrari alle leggi per favorire indebitamente gli interessi della Cooperativa nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- promettere o accordare somme di denaro, doni, prestazioni gratuite o vantaggi e utilità di qualsiasi natura a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio al fine di favorire interessi della Cooperativa;
- tenere condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
- agire in contrasto con i principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle relazioni con le funzioni ed autorità di controllo e di revisione;

- violare i principi della riservatezza, della correttezza, della trasparenza, della chiarezza della veridicità e della completezza nelle attività afferenti la circolazione e la diffusione di notizie che riguardano la Cooperativa, sia all'interno che all'esterno;
- predisposizione ed inviare alla PA di documenti contenenti dichiarazioni false o mendaci attestanti il possesso dei requisiti propri o di un cliente (riguardanti, ad esempio, il numero di dipendenti, gli indici di gravità o frequenza infortuni, il fatturato).
- omissione di informazioni dovute (ad esempio: l'azienda non dichiara di aver già ottenuto contributi "de minimis").
- fatturazione alla PA di servizi non erogati.
- partecipazione ad ATI o definizione di partnership per la realizzazione di progetti (rischio controparte) con soggetti di dubbia onorabilità dei quali uno o più soggetti si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà per commettere o indurre a commettere reati.
- approvvigionamenti da soggetti di dubbia onorabilità o dei quali non si abbiano adeguate informazioni.
- assunzione di persone di dubbia onorabilità e senza adeguate informazioni
- procedure formalizzate sulla raccolta di dati ed informazioni su possibili partner, fornitori, consulenti e dipendenti (acquisizione del Certificato camerale con vigenza ed antimafia, acquisizione dei titoli di studio e delle iscrizioni agli albi professionali, indagini conoscitive sul territorio e sul contesto, etc.).
- istituzione di albi fornitori.

Per prevenire possibili frodi evitare:

- di contabilizzare operazioni in modo non completo o non tempestivo, oppure registrarle in modo non appropriato sia per l'importo, per il periodo contabile, per la classificazione o per le politiche aziendali;
- operazioni o saldi contabili non documentati o non autorizzati;
- rettifiche dell'ultimo minuto che influenzano significativamente i risultati;
- avere evidenze contabili contraddittorie, mancanti, verosimilmente manipolata;
- insussistenze significative di magazzino o altri beni materiali;
- evidenze elettroniche non disponibili o mancanti, incoerenti con le procedure e le direttive di archiviazione e conservazione da parte della cooperativa.